



COMUNE DI BASTIGLIA
PROVINCIA DI MODENA

**REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL
RUMORE IN ATTUAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
E PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

(L. n. 447/95 – L.R. n. 15/01)

ADOZIONE: Del. C.C. n. 2 del 21.02.2017

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 26 del 28.07.2017

INDICE

SEZIONE 1: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
Art. 1 – Generalità	3
Art. 2 – Contenuti della Classificazione Acustica	3
Art.2.1-Vincoli introdotti dalla Classificazione Acustica	3
Art.2.2-Tavola della Classificazione Acustica	4
Art.2.3-Modalità di Aggiornamento della Classificazione Acustica	4
Art.2.4-Prescrizioni per le sorgenti sonore	4
Art.3 - Norme Generali di Attuazione	5
ART. 4 – Ambiti da Urbanizzare o Urbanizzazioni da Trasformare Criteri Generali	6
Art. 5 – Valutazione previsionale di impatto acustico	6
Art. 6 – Valutazione previsionale di Clima Acustico	8
Art. 7 – Infrastrutture stradali	9
SEZIONE 2: REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	10
Parte 1: Disposizioni Generali	10
Art. 8 – Definizioni	10
Parte 2: Cantieri	10
Art. 9 – Generalità	10
Art. 10 – Orari e limiti massimi	10
Art. 11 – Casi particolari	11
Art. 12 – Autorizzazioni / Procedure	11
Parte 3: Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili	12
Art. 13 – Definizioni	12
Art. 14 – Autorizzazione / Procedure	12
Art. 15 – Autorizzazione / Procedure per Manifestazioni Tradizionali	14
Art. 16 – Esclusioni	14
Parte 4: Regolamentazione di particolari sorgenti sonore	14
Art. 17 – Attività agricole	14
Art. 18 – Particolari sorgenti sonore	15
SEZIONE 3: Sistema sanzionatorio e disposizioni finali	16
Art. 19 - Ordinanze contingibili ed urgenti	16
Art. 20 – Misure e controlli	16
Art. 21 – Sanzioni	16
Art. 22 – Disposizioni finali	18
Art. 23 – Trasparenza	18

SEZIONE 1: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ART. 1 – GENERALITÀ

Ai sensi dell'art. 6 della L. n° 447/95 spetta al Comune operare per il coordinamento degli strumenti urbanistici vigenti con le determinazioni assunte nella classificazione acustica.

Il Comune di Bastiglia ha approvato la Classificazione Acustica comunale quale strumento attraverso il quale dare attuazione a programmi di tutela dall'inquinamento acustico. A tal fine il territorio del Comune è suddiviso in zone corrispondenti alle prime cinque classi definite dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" con riferimento alle indicazioni contenute nella Legge Regionale Emilia Romagna n°15 del 9/5/2001 e della successiva Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2053/01.

La Classificazione Acustica è finalizzata alla definizione, per l'intero territorio comunale, dei valori limite assoluti di immissione da prevedersi nell'ambiente esterno ai sensi del 3° comma dell'art.2 della legge 447/95; nel territorio comunale deve essere rispettato anche il valore differenziale di immissione di cui al medesimo 3° comma dell'art.2 della legge 447/95.

Nella sezione 2 definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n. 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il comma 1 dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 – CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire attraverso interventi di risanamento specifici, attraverso la presente regolamentazione e attraverso provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico.
2. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97, dalle fasce di pertinenza acustica e relativi limiti di cui al DPR 30 marzo 2004 n.142.
3. Le disposizioni del D.Lgs.19 agosto 2005 n.194 in attuazione della direttiva 2002/49/CE non si applicano ai centri urbani in comune di Bastiglia secondo le disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna
4. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si rimanda alla legislazione vigente in materia.

Art.2.1-Vincoli introdotti dalla Classificazione Acustica

1 Il Comune di Bastiglia ha approvato la Classificazione Acustica comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2009 pertanto i valori assoluti di immissione e di emissione al confine di proprietà, in funzione della classe acustica assegnata sono da anni vigenti tenuto conto che non è stato presentato da aziende private alcun piano di risanamento. Per gli insediamenti che risultino al confinare con un'area assegnata ad una classe acustica con valori limite più restrittivi dovrà inoltre essere rispettato, presso i ricettori vicini, il valore

assoluto di immissione della zona a maggior tutela acustica. In caso di superamento del valore assoluto di immissione vigente presso i ricettori vicini, le emissioni sonore aziendali non potranno determinare un contributo superiore al valore assoluto di emissione della zona a maggior tutela acustica.

- 3 Qualora le imprese dovessero verificare il superamento dei valori limiti introdotti dalla variante alla classificazione acustica adottata con delibera di Consiglio Comunale n°2 in data 03.04.2014, fermo restando il rispetto dei limiti vigenti di cui al precedente alinea, dovranno presentare entro 6 mesi dall'approvazione della Variante alla classificazione acustica comunale, il piano di risanamento aziendale con le modalità previste all'art.9 della legge regionale Emilia Romagna 15/2001. Gli interventi dovranno essere realizzati nei termini prescritti nell'atto di approvazione che sarà emesso dal comune; a fine lavori dovrà essere data comunicazione, entro i quindici giorni successivi, al Comune allegando una relazione finale a firma di un tecnico competente in acustica che attesti il conseguimento dei nuovi limiti.
- 4 Il Comune approva il piano di risanamento acustico nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9 della Legge Regionale Emilia Romagna 15/2001, e stabilisce i termini per l'ultimazione dei lavori.

Art.2.2-Tavola della Classificazione Acustica

- La tavola di classificazione acustica predisposta in scala 1:10.000 riporta la classe acustica per lo stato di fatto e per lo stato di progetto per le UTO in area urbana, per la zona agricola, per le aree per le quali la classe acustica è attribuita in funzione delle attività svolte.
- La tavola di classificazione acustica predisposta in scala 1:5.000 riporta nel dettaglio la classe acustica per lo stato di fatto e per lo stato di progetto per le aree urbanizzate.
- Per le strade di comunicazione primaria e secondaria, che comporta l'assegnazione della fascia adiacente rispettivamente alla IV e alla III classe, l'ampiezza di tale fascia, dal bordo strada, è pari a 50 m.

Art.2.3-Modalità di Aggiornamento della Classificazione Acustica

1. L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. Qualora la VAS o valutazione di assoggettabilità di strumenti urbanistici evidenziassero la necessità dell'aggiornamento o della modifica della classificazione acustica del territorio comunale, questa interviene contestualmente:
 - all'atto di approvazione di Varianti al PSC e al POC RUE;
 - all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
3. Le procedure per l'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale sono quelle previste dall'art.3 della L.R. n. 15/2001.

Art.2.4-Prescrizioni per le sorgenti sonore

- All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" secondo la classificazione acustica dello stato di fatto del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali, per le quali all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dal DPR n. 142/04.
- Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

- I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*”.
- Per le scuole, i limiti prescritti dalla classificazione acustica si intendono comunque rispettati nei periodi temporali e stagionali in cui non esista effettiva fruizione.

ART.3 - NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

1. Nel territorio comunale si possono riscontrare le tre differenti situazioni di seguito esplicitate:

Compatibilità

- Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

Potenziale incompatibilità

- Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene valutata allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. In tali situazioni nel caso di intervento in cui sia dimostrata attraverso la presentazione della documentazione di impatto acustico la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale.

Incompatibilità

1. Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.
2. La classificazione acustica ammette, per il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi possa essere garantito attraverso opportuni interventi di risanamento.
3. Le sorgenti sonore fisse, anche in contesti complessi in cui risultino presenti contemporaneamente più sorgenti sonore, non potranno determinare in corrispondenza dei ricettori insediati il superamento del valore assoluto di immissione prescritto dalla classificazione acustica. Le sorgenti sonore fisse e/o le sorgenti sonore presenti all'interno di uno stesso insediamento qualora garantiscano il rispetto del valore assoluto di emissione al confine aziendale sono da ritenere compatibili con la zona acustica in cui sono inserite. Nel caso in cui l'area di insediamento sia a confine con un'area a classe acustica con limiti più restrittivi, dovrà essere verificata la compatibilità rispetto al rispetto del valore assoluto di immissione presso i ricettori posti in aree a maggiore tutela acustica.
4. Limitatamente ai fabbricati esistenti con destinazione differente dall'uso abitativo, che possono essere recuperati a tale uso, non ricompresi nei PUA definiti dal PSC, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:
 - non siano possibili ulteriori interventi di mitigazione acustica;
 - non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe di riferimento;
 - siano state adottate idonee soluzioni tecniche che abbiano ottenuto il parere favorevole di ARPA e/o AUSL;

è possibile rilasciare il titolo abilitativo in deroga ai limiti di zonizzazione acustica se è comunque garantito il rispetto della IV classe acustica nonché il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “*Determinazione dei requisiti acustici degli edifici*”.

ART. 4 – AMBITI DA URBANIZZARE O URBANIZZAZIONI DA TRASFORMARE CRITERI GENERALI

1. Per poter procedere all'approvazione dei Piani Operativi Comunali e dei Piani Urbanistici Attuativi dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali:
 - entro l'area di intervento, il rispetto del valore assoluto d'immissione previsto per l'area di classificazione acustica del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L. n. 447/95) anche in funzione della eventualità che la previsione comporti variazioni alla classificazione acustica;
 - al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica per l'area stessa e, nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità presente.
2. Ai Piani Attuativi deve essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" che deve attestare la conformità alla normativa Nazionale e Regionale ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, tenendo conto degli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
3. Qualora le variazioni prodotte dalla eventuale approvazione del Piano Attuativo determinino la necessità di rivedere la classificazione acustica per l'area di intervento, ferma restando la compatibilità con le aree adiacenti, deve essere allegata al piano attuativo la proposta di variante alla classificazione acustica che dovrà essere approvata contestualmente al Piano. La proposta dovrà risultare conforme ai criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna in particolare al fine di evitare l'eccessiva frammentazione delle aree con classe acustica differente; non determinare situazioni di potenziale od effettiva incompatibilità con le aree contigue.
4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, entro i limiti previsti dalla classificazione acustica, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi
5. Negli ambiti di recupero individuati da PSC e RUE adiacenti a strade di traffico elevato, anche se soggetti a parziali demolizioni e ricostruzioni, al fine di consentire l'insediamento di funzioni residenziali in edifici esistenti o soggetti a ricostruzione parziale deve essere garantito il rispetto della IV classe acustica e deve comunque essere assicurato, nelle ordinarie condizioni d'uso degli ambienti di vita, il rispetto dei limiti interni stabiliti dal comma 2 dell'art.6 del già citato DPR n. 142/04.
6. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. All'atto della presentazione di istanze finalizzate al conseguimento di:
 - a. titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e pubblici esercizi;
 - b. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - c. provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive e/o svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - d. AUA autorizzazione unica ambientale, relativamente alla comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, all'esercizio dell'impianto/stabilimento/attività che produce un impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 447/95.

Occorre sempre mediante modulistica pubblicata on line sul sito del Comune di Bastiglia, presentare la Documentazione di Previsione Impatto Acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, DGR 673/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura,

dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Classificazione Acustica", approvata dal Comune).

2. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione della Documentazione di Previsione Impatto Acustico vige solo se si tratta di modifiche o potenziamenti, di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora comportino l'installazione e/o l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, o che inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.

3. Ai sensi dell'art.4 co. 1 del DPR 19/10/2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio tintura e finissaggio.

39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

4. Ai sensi dell'art.4 co. 2 del DPR 19/10/2011 n.227, per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione (Tab B DPCM 14/11/97) di rumore previsti dai limiti di zona del piano di classificazione acustica.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge può essere resa, ai sensi dell'art. 2 co.6 della L.447/1995, esclusivamente da un tecnico competente in acustica ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente dell'attività.

Detta dichiarazione deve essere presentata mediante utilizzo della modulistica pubblicata on line sito del Comune di Bastiglia.

5. La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica dovrà almeno contenere:

- a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997;
- b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

ART. 6 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Per gli interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del DPR 380/0 relativamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- scuole ed asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,

-edifici residenziali prossimi ad infrastrutture stradali (di tipo A, B, C, D, E, F) o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, L.447/95.

Occorre sempre mediante l'utilizzo della modulistica approvata dallo Sportello Unico(modulistica on-line sito comune di Bastiglia) presentare la Documentazione di Previsione di Clima Acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione con D.G.R. 673/2004.

Nel caso in cui l'insediamento di cui sopra, risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.

2.Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione della Documentazione di Previsione Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Permesso di Costruire, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

3.Ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 ed all'art. 8, della L. 447/95 comma 3-bis, come modificato dalla Legge n. 106/2011, è possibile presentare autocertificazione asseverata mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line pubblicata sul sito comune di Bastiglia), relativamente ai fabbricati che rispettano i requisiti di protezione acustica richiesti dalla normativa vigente e più specificatamente a quanto previsto per la categoria di fabbricato in oggetto per la classificazione acustica in cui l'immobile è ubicato, come definita dal piano di classificazione acustica comunale.

ART. 7 – INFRASTRUTTURE STRADALI

Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447". Esso disciplina il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, compresi gli ampliamenti, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e le varianti.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. 142/2004):

All'interno delle fasce stradali non sono pertanto applicabili i valori limite prescritti dalla Classificazione Acustica alle emissioni prodotte dal traffico stradale; conseguentemente la eventuale verifica del livelli sonori deve separare il contributo dal traffico da altri contributi.

La presentazione di titoli abilitativi e/o approvazione di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del D.P.R. 380/2001 ubicati all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, come definite dal D.P.R. 142/04, deve prevedere la verifica del rispetto dei limiti imposti dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/04. Se detti limiti non vengono rispettati, il richiedente del titolo abilitativo deve presentare contestualmente alla richiesta ad edificare, un progetto di intervento acustico come specificato nell'art. 8 del D.P.R. 142/04. Quanto sopra deve essere dichiarato mediante utilizzo della modulistica approvata dal Comune di Bastiglia.

SEZIONE 2: REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

PARTE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 – DEFINIZIONI

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. **Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
- c. **Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
- d. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.
- e. **Eccezionalità dell'evento, eccezionalità delle motivazioni:** evento inconsueto, insolito, singolare, straordinario, unico; l'eccezione si considera non ripetibile e non prevedibile e quindi non può essere considerata programmabile come manifestazione temporanea come disciplinata dal seguente regolamento.

PARTE 2: CANTIERI

ART. 9 – GENERALITÀ

All'interno dei cantieri edili, compresi stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

ART. 10 – ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, compresi i cantieri stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavori disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 07.00 alle ore 08.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, presso gli edifici abitativi più vicini dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica; in ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

ART. 11 – CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (classe I) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. In particolare il valore L_{Aeq} non deve essere superiore a 65 dB(A) con tempo di misura TM di 10 minuti, rilevato in facciata degli edifici ritenuti sensibili.

In tali casi deve essere comunicata al servizio Lavori Pubblici, prima dell'inizio dei lavori, anche a mezzo fax, l'attivazione del cantiere, mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line sito comune di Bastiglia).

ART. 12 – AUTORIZZAZIONI / PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di emissione sonora indicati all'art.10 non necessita di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti e/o orari individuati all'art.10, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per l'Edilizia, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività da presentarsi in formato digitale, corredata, dalla documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 673/2004.

L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata, dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), a firma del Sindaco previa acquisizione del parere di ARPAE.

I diritti di istruttoria ARPAE per emissione di parere formale relativi alle richieste di autorizzazione subordinate a parere ARPAE sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale (www.arpae.it).

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della autorizzazione tacita o dell'autorizzazione espressa.

È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

PARTE 3: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 13 – DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le Manifestazioni temporanee possono essere autorizzate nelle aree individuate dal Comune e delimitate nella tavola di classificazione acustica oppure in aree diverse che risultino idonee a rispettare i limiti previsti nelle tabelle 1 e 2 in funzione della tipologia dell'evento. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Per le localizzazioni individuate nella tavola di zonizzazione acustica elencate nella tabella 1 in allegato 1 si è proceduto a valutare per ognuno di essi l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi nella tabella 1 allegate alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/1/2002, per ogni sito risultano individuate, le tipologie delle manifestazioni ammesse, la durata, il numero massimo di giorni/anno, il limite orario e l'emissione sonora massima consentita.

Il Responsabile competente in materia, con propria determinazione, procede, quando necessario, a mantenere aggiornati gli allegati al provvedimento iniziale.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e s.m.i..

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE / PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 13, è oggetto di preventiva richiesta di autorizzazione, da presentarsi in formato digitale al servizio competente almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, la richiesta di autorizzazione si considera ritualmente presentata solo se corredata degli allegati prescritti.

Il servizio competente provvede a trasmettere la comunicazione al Servizio Ambiente e Manutenzioni del Comune e al Distretto ARPAE territorialmente competente, senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti o le prescrizioni di cui alle tabelle 1 o 2 in allegato 1 al presente regolamento, possono richiedere al servizio competente autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione, corredata la richiesta con relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dal servizio competente entro 45 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPAE.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/97 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e di cura devono essere autorizzate in maniera espressa previa acquisizione del parere di ARPAE.

I diritti di istruttoria ARPAE per emissione di parere formale relativi alle richieste di autorizzazione subordinate a parere ARPAE obbligatorio sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale (www.arpae.it).

Il mancato rispetto dei termini minimi previsti per la presentazione delle istanze non precluderà l'accettazione delle stesse ma, in tal caso, non potrà essere garantita l'espressione dei pareri necessari alla conclusione dell'istruttoria in tempo utile al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni. Il mancato rilascio della autorizzazione in deroga deve essere inteso come diniego alla deroga richiesta.

Per le manifestazioni che si ripetono nello stesso luogo che hanno già ottenuta una prima autorizzazione corredata dal parere favorevole ARPAE sulla relazione di impatto acustico, a condizione che rimangano inalterate le attività oggetto delle istanze e i relativi livelli di emissione sonora, alla richiesta di autorizzazione potrà essere allegata autocertificazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica. Il servizio competente che riceve la domanda provvede a trasmetterla al solo Servizio Ambiente e Manutenzioni del Comune senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 15 giorni dalla presentazione se non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

In tal caso sarà possibile prescrivere ai richiedenti di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni autocertificate, l'esito di tale accertamento, da eseguirsi in una postazione significativa, durante l'evento che dovrà essere trasmesso al Comune e ad ARPAE.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni escluse dall'obbligo di richiedere autorizzazione in deroga indicate all'art.9, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:

- a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici. In particolare per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione, gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
- b) a nominare un responsabile della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo) che controlli durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;
- c) ad informare, almeno 48 ore prima, dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose, le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Il responsabile citato procede, quando necessario, ad aggiornare e trasmettere al Comune la documentazione precedentemente inviata riguardo, la posizione del palco e delle sorgenti sonore, la direzionalità dell'emissione sonora, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione dell'amplificazione del suono, con limitatore presentato correttamente, l'installazione di schermi acustici, ecc.

ART. 15– AUTORIZZAZIONE / PROCEDURE PER MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI

- 1) Le procedure di autorizzazione per le manifestazioni, che si ripetono tradizionalmente in uno dei siti individuati nella tavola di classificazione acustica ed elencati in allegato 1 al presente regolamento, possono essere semplificate come indicato al comma 2 qualora:
 - siano attese e riconosciute da un rilevante numero di residenti nel comune e/o nel territorio circostante;
 - abbiano già ottenuto in passato autorizzazione con parere favorevole di ARPAE sulla relazione di impatto acustico;
 - non si siano verificate criticità in passato (esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore, insediamento di nuovi ricettori sensibili);
 - rimangano invariate le attività oggetto dell'istanza ed i livelli di emissione sonora.
- 2) La domanda di autorizzazione potrà essere sostituita da adeguata autocertificazione sottoscritta dal responsabile della manifestazione; lo sportello competente che la riceve provvede a trasmetterla al Servizio Ambiente e Manutenzioni del Comune senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego entro 15 giorni dalla presentazione.

ART. 16 – ESCLUSIONI

Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione previsto nell'articolo 10 le seguenti manifestazioni:

- a. le piccole audizioni musicali e/o gli spettacoli e le altre manifestazioni, non prevedibili e/o mobili (banda cittadina), non legate ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- b. le manifestazioni temporanee per le quali non si utilizzino strumenti amplificati;
- c. manifestazioni organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purché si esauriscano entro le ore 2:00 del 1 gennaio;
- d. l'attività degli artisti di strada purché avvenga in assenza di utilizzo di amplificatori;
- e. le attività musicali/audizioni già regolamentate dal DPCM 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

PARTE 4: REGOLAMENTAZIONE DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART. 17 – ATTIVITÀ AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto vigenti al momento della immatricolazione non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

I trattori o altre apparecchiature, anche se mobili, qualora vengono usati per il prelievo di acque di superficie a fini irrigui e rimangono collocati per più giorni nello stesso punto, in vicinanza di abitazioni, devono in ogni caso garantire il rispetto del valore assoluto di immissione previsto dalla classificazione acustica. In caso di superamento del solo valore differenziale di immissione in periodo diurno, può essere richiesta autorizzazione in deroga, trattandosi di attività stagionale, per un numero massimo di 20 giornate feriali ogni anno.

Resta salva la facoltà del Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di segnalazioni, di richiedere verifiche all'ARPA che provvederà ad effettuare compatibilmente con la propria programmazione del servizio, ed eventualmente proporre la sospensione dell'utilizzo dei macchinari sopraddetti ovvero imporre l'utilizzo di altro macchinario meno rumoroso.

ART. 18 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16 alle ore 18.00.

3. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dalle 7 alle 21:00, con cadenza di sparo \geq 10 minuti;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 mt. dalle stesse. (art.11 c.1 L.R n. 15/01).

4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto d'impiego dei cannoni dalle ore 21.00 alle ore 07.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 mt. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. Impianti di Condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché il valore differenziale di immissione di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 come di seguito specificato.

I suddetti impianti devono rispettare norme e modalità di installazione prevista nella normativa del centro storico e del RUE vigente. Nell'installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la propagazione del rumore.

Gli impianti di climatizzazione ad uso esclusivo di una o più unità locali ad uso residenziale devono comunque garantire il rispetto dei seguenti valori limite all'interno dei locali residenziali potenzialmente disturbati:

- All'interno dei locali asserviti all'impianto potenzialmente disturbante, gli standard minimi prescritti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; trattandosi di impianti a funzionamento continuo il valore di LAeq per tali impianti deve risultare inferiore a 25 dB(A).
- All'interno dei locali di alloggi non asserviti all'impianto oggetto di verifica, il rispetto del valore differenziale di immissione nella sola condizione di finestre chiuse, di cui all'art.4 del DPCM-14/11/97; il valore differenziale di immissione si intende comunque rispettato se il

rumore ambientale misurato risulta inferiore alla condizione di applicabilità specificata al comma 2 lettera a) del medesimo art4 del DPCM-14/11/97.

SEZIONE 3: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 20 – MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D. M. 16/03/98, TM (tempo di misura) \geq 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività che rientrano tra quelle particolari indicate nella D.G.R. n. 45/2002 e riprese dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPAE (per le sole verifiche strumentali) ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPAE potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provincia.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente Regolamento, tale controllo viene effettuato di norma a seguito di segnalazione (o su interventi di iniziativa da parte degli organi di controllo, in ambito di vigilanza). Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

ART. 21 – SANZIONI

1) Ai sensi dell'art. 10 co 1 della 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, chiunque **non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente** in violazione dell'art.19 del presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. (Pagamento in misura ridotta € 2.064,00).

2) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore (art. 18 commi 1,2,3,4 del presente regolamento), **superi i valori limite di emissione o di immissione** stabiliti per la classe acustica di appartenenza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 graduata a seconda dei casi descritti nella seguente tabella:

ENTITA' DEL SUPERAMENTO	SANZIONE PREVISTA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Fino a 5 dBA	da € 516,00 a € 600,00	€ 200,00
da 5 a 10 dBA	da € 516,00 a € 900,00	€ 300,00
Da 10 a 15 dBA	da € 516,00 a € 1.200,00	€ 400,00
Da 15 a 20 dBA	da € 516,00 a € 1.500,00	€ 500,00
Da 20 a 25 dBA	da € 516,00 a € 1.800,00	€ 600,00
Oltre i 25 dBA	da € 516,00 a € 2.100,00	€ 700,00

3) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **superi i limiti di orario e/o le prescrizioni** stabiliti negli artt. 11, 18 commi 1,2,3,4 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 600,00. (Pagamento in misura ridotta € 200,00).

4) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 In caso di **mancata richiesta di autorizzazione in deroga**, come previsto nell'art. 15 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

5) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 in caso di superamento dei **limiti di orario** stabiliti dalla Tabelle 1 o 2 del presente regolamento o di quelli stabiliti dalle relazioni di impatto acustico allegate o presentate ex novo, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 2.400,00. (Pagamento in misura ridotta € 800,00).

6) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della 447/95 in caso di superamento dei **limiti di rumore** stabiliti nelle Tabelle 1 o 2 del regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta €1.032,00).

7) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 in caso di **mancata richiesta di autorizzazione in deroga** al Servizio dei Lavori Pubblici o allo Sportello Unico, come previsto nell' art. 11 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.(Pagamento in misura ridotta €1.032,00).

8) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 in caso di **superamento dei limiti di orario** stabiliti nell'art. 10 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a € 2.400,00 (Pagamento in misura ridotta € 800,00).

9) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della 447/95 in caso di superamento dei **limiti di rumore** stabiliti nell'art. 10 del regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

10) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. le altre violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionabili ai sensi della normativa nazionale o regionale o del Regolamento di Polizia Urbana vigente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00 .(Pagamento in misura ridotta € 50,00).

La competenza in materia sanzionatoria alle disposizioni del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale e agli agenti e ufficiali di polizia amministrativa e giudiziaria.

ART. 22– DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione per gg. 15 all'Albo Pretorio Comunale del Regolamento, successiva alla prima pubblicazione di 15 gg del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del presente Regolamento.
2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali in contrasto con il presente regolamento.

ART. 23 – TRASPARENZA

Ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n.33 le autorizzazioni in deroga saranno consultabili sul sito web del Comune “ amministrazione trasparente” .

ALLEGATO 1

TABELLA 1

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario
Nessuno	Afflusso atteso > 5000 persone	5	<i>//</i>	70	75	<i>24.00</i>
Piazza della Repubblica	Afflusso atteso >200 persone	16	4h	65	70	<i>23.30 (1) 00.30 (2)</i>
Casa del Volontariato e aree di pertinenza	Afflusso atteso >200 persone	16	4h	65	70	<i>23.30 (1) 00.30 (2)</i>
Area polivalente Forum Don Minzoni	Afflusso atteso >200 persone	16	4h	65	70	<i>23.30 (1) 00.30 (2)</i>
Piazza Gramsci	Afflusso atteso >200 persone	16	4h	65	70	<i>23.30 (1) 00.30 (2)</i>
Piazza Tintori	Afflusso atteso >200 persone	16	4h	65	70	<i>23.30 (1) 00.30 (2)</i>
Area Santuario Madonna San Clemente	Afflusso atteso >200 persone	16	4h	65	70	<i>23.30 (1) 00.30 (2)</i>

Note: (1) festivi e feriali escluso il venerdì (in giugno, luglio, agosto e settembre i limiti orario si protrae per 30 minuti.
(2) venerdì e prefestivi (in giugno, luglio, agosto e settembre i limiti orario si protrae per 30 minuti.

TABELLA 2

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max. di gg Per Sito	Limite in Facciata LAeq	Limite LASlow in Facciata	Limite Orario	Limite in facciata LASmax
Concerti all'aperto	> 1000	4h	5 (non consecutivi)	95	100	23	108
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)	> 1000	4h	10	70	75	23	108
Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar, esercitati a supporto di attività principale es: bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108